

COMUNE DI CHIAVERANO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' "A DISTANZA"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05 /2022

ART. 1

Sedute a distanza

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento vigente sul Funzionamento del Consiglio Comunale.
2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale è consentita anche con modalità telematiche che consentano la possibilità ad uno o più componenti il Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
3. La seduta del Consiglio Comunale può anche essere tenuta con modalità telematica completamente “a distanza”, cioè con tutti i Consiglieri ed il Segretario Comunale presenti in luoghi diversi.
4. La singola partecipazione di uno o più componenti del Consiglio Comunale o del Segretario Comunale, o l’adunanza del Consiglio Comunale in modalità completamente “a distanza”, deve svolgersi in audio-video-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo: a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; b) l’identificazione di ciascuno di essi; c) l’intervento, nonché il diritto di voto, in tempo reale, sugli argomenti affrontati nella discussione.
5. La modalità “in remoto” dell’Ente deve assicurare:
 - la pubblicità della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
6. Il collegamento audio-video deve essere idoneo a garantire la possibilità di accertare, da parte del Sindaco e del Segretario Comunale, l’identità dei componenti che intervengono in audio-video-conferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione, a consentire al Segretario Comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta dell’Organo Collegiale ed a consentire a tutti i componenti dell’Organo Collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
7. La convocazione delle adunanze a distanza avviene con le medesime modalità previste dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale in vigore nel Comune di Chiaverano e, contiene l’ordine del giorno. Le proposte di deliberazione sottoposte ad esame ed approvazione e la documentazione utile per l’esame degli argomenti, saranno inviate ai componenti del consiglio in modalità telematica.
8. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione, del giorno e dell’ora in cui si svolge l’adunanza, con la previsione di partecipazione in modalità “a distanza” in audio-video-conferenza ed il componente dell’Organo collegiale garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.
9. Per la validità dell’adunanza “a distanza” restano fermi i requisiti richiesti per l’adunanza ordinaria, così come i quorum deliberativi.
10. Il Segretario Comunale accerta l’identità dei partecipanti all’inizio di seduta con una tolleranza di 15 minuti rispetto all’orario fissato per la riunione nella convocazione.
11. Il numero legale è accertato dal Presidente attraverso l’appello nominale svolto dal Segretario Comunale all’inizio della seduta. Il Segretario Comunale controlla altresì la continuità della partecipazione da remoto dei consiglieri con l’ausilio della piattaforma informatica che verifica la permanenza delle connessioni di ciascun membro.
12. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, o perché il consigliere intenda abbandonare l’aula virtuale, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza

giustificata del/i componente/i a mantenere attivo il collegamento.

13. Qualora il numero dei consiglieri scollegati dalla seduta telematica audio video dovesse far venire meno il numero legale, il Sindaco sospende la seduta per il tempo necessario a garantire il ripristino dei collegamenti telematici, e comunque non oltre i 30 minuti; qualora il numero legale non si riuscisse ad accertare oltre il limite indicato, si considera sospesa la seduta e riaggiornata alla data e all'ora della seconda convocazione.
14. La seduta è aperta dal Sindaco o dal Vice Sindaco nel caso di assenza del Sindaco.
15. Il numero legale è verificato in corso di seduta, ove richiesto, solo all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno.
16. Al fine di garantire la continuità della seduta telematica, in caso di interruzione di collegamento del Sindaco interviene il Vice Sindaco.
17. La disciplina delle proposte di emendamento segue le disposizioni previste dal presente Regolamento.
18. Il testo dell'emendamento è reso noto ai partecipanti alla seduta consiliare mediante lettura effettuata dal consigliere proponente.
19. L'ufficio preposto al funzionamento del consiglio, sottopone il testo dell'emendamento per i pareri tecnici e contabili prescritti dalla legge ai Responsabili di servizio interessati e, ove richiesto, al revisore dei conti.
20. La votazione avviene attraverso espressione palese del voto da parte di ciascun consigliere mediante appello nominale.
21. In caso di problemi di connessione durante una votazione di uno o più consiglieri si dà corso alla votazione dei restanti partecipanti, per tornare successivamente alla votazione dei consiglieri per i quali la connessione era temporaneamente venuta meno; in caso di impossibilità di ripristino del collegamento in 5 minuti, il Sindaco dichiara nulla la votazione. A seguito della dichiarazione di nullità della votazione da parte del Sindaco, lo stesso dà corso ad una seconda votazione, la quale verrà considerata valida nel caso di accertamento del numero legale.
22. Dell'adunanza con modalità telematica viene redatto un verbale a cura del Segretario Comunale.
23. Le sedute di Consiglio Comunale svolte con le modalità a "distanza" si intendono svolte nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale.
24. Le registrazioni audio video della seduta sono conservate ai sensi degli artt. 44 e 71 del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale.
25. Ove i sistemi informatici lo consentano, la registrazione audio-video della seduta viene resa pubblica, in diretta streaming, sul sito istituzionale dell'Ente limitatamente alla durata di svolgimento della seduta.
26. In caso di impossibilità, la registrazione audio-video della seduta, sarà conservata presso gli archivi telematici della Segreteria dell'Ente.

ART. 2 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.